



**REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

(ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i)

re
11/12
Cl



INDICE

PREMESSA

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE

- Art. 1: Normativa di riferimento
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Ambito di applicazione. Principi generali
- Art. 4: Autorizzazione a contrarre
- Art. 5: Responsabile del procedimento
- Art. 6: Progettazione di lavori, servizi e forniture
- Art. 7: Divieto di frazionamento
- Art. 8: Elenco operatori economici qualificati e MEPA
- Art. 9: Procedure di affidamento
- Art.10: Pubblicità e termini di gara
- Art.11: Verifica dei requisiti
- Art.12: Subappalto
- Art.13: Avvalimento
- Art.14: Criteri di selezione delle offerte
- Art.15: Aggiudicazione definitiva
- Art.16: Garanzie a corredo dell'offerta
- Art.17: Contratto

PARTE II – CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE. CONSULENZE

- Art.18: Procedura di affidamento dei contratti di servizi e forniture
- Art.19: Responsabile tecnico della fornitura o del servizio
- Art. 20: Certificato di regolare esecuzione



- Art. 21: Affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dal D.lgs. 50/2016
- Art. 22: Affidamento degli incarichi di ricerca, studio e consulenza

PARTE III – CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 23: Procedura di affidamento dei contratti di lavori pubblici
- Art. 24: Casi particolari di deroga
- Art. 25: Collaudo di lavori e certificato di regolare esecuzione

PARTE IV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Art. 26: Affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e architettura
- Art. 27: Obbligatorietà polizza assicurativa del progettista
- Art. 28: Verifica e validazione del progetto

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29: Abrogazioni
- Art. 30: Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali
- Art. 31: Entrata in vigore



PREMESSE

La Carbosulcis s.p.a. – nel proseguo denominata anche “Carbosulcis” – è una società partecipata interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna - titolare della concessione Mineraria “Monte Sinni” di Nuraxi Figus, frazione di Gonnessa, Provincia del Sud Sardegna, per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis.

Carbosulcis è “Ente aggiudicatore”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, titolo VI capo I del Codice, sub specie di soggetto che, non essendo amministrazione aggiudicatrice, annovera tra le sue attività, quella di cui all’art. 121 del Codice medesimo (sfruttamento di un’area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di carbone) e opera in virtù di diritti speciali concessi dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 3 commi 1e – 1.2.

Attualmente la miniera “Monte Sinni” di Nuraxi Figus è sottoposta al Piano di Chiusura autorizzato con la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull’aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN), recepito dalla Legge Regionale n. 29 del 4 dicembre 2014 e reso esecutivo dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/21 del 23.12.2014, n. 8/22 del 24.2.2015, n. 67/12 del 29.12.2015 e n. 35/40 del 18.7.2017. La Decisione definitiva n. C (2014) 6836 stabilisce che gli aiuti di Stato erogati a Carbosulcis S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal piano di chiusura della miniera, rispettano la succitata Decisione del Consiglio 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 e sono quindi compatibili con il mercato interno. In aderenza con quanto previsto dal piano di chiusura la produzione di carbone è terminata il 31.12.2018. Il piano di chiusura prevede che, sino al 2027 vengano esercite, oltre alle attività di messa in sicurezza e recupero ambientale, attività nel campo delle energie rinnovabili, della ricerca e della riqualificazione del personale.

Il 6 novembre 2017 è stato rilasciato dal competente Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione Autonoma della Sardegna il rinnovo della concessione mineraria. Il rinnovo è finalizzato alla chiusura e messa in sicurezza della miniera e al recupero ambientale del sito e scade in data 31.12.2026.



In qualità di ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Carbosulcis applica le disposizioni della Parte II, titolo VI capo I del decreto legislativo medesimo.

Carbosulcis applica inoltre la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, per quanto compatibile con la normativa nazionale e comunitaria, nonché le ulteriori disposizioni regionali in materia.

Il perimetro applicativo della richiamata normativa in materia di settori speciali è agganciato a due parametri (cumulativi):

- a) quello soggettivo (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi operanti nei settori speciali di cui agli artt. dal 115 al 141);
- b) quello oggettivo (esercizio di particolari attività afferenti ai settori speciali).

Poiché la disciplina dei settori speciali non si applica agli appalti c.d. "non *strumentali*" (come definiti dalla nota sentenza pronunciata il 1° agosto 2011, n.16, dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria; in senso conforme Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2026; 8 ottobre 2013, n. 4934; Cons. St., sez. V, 21 aprile 2015, n. 2008) in quanto non finalizzati all'esercizio delle attività istituzionali che delimitano i predetti settori "speciali" degli enti aggiudicatori, tali appalti non strumentali possono essere regolati secondo le comuni regole di matrice civilistica, essendo sottratti alle direttive comunitarie in ragione della loro "estraneità".

Considerata la attuale fase di transizione e tenuto conto della posizione espressa dall'AVCP con deliberazione n. 11 del 27 marzo 2013, sotto alcuni profili più restrittiva rispetto alla posizione espressa dalla sopracitata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si ritiene tuttavia opportuno valorizzare le regole minime di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e del mercato anche nell'ambito degli appalti non strumentali di cui all'art. 14 del Codice (aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività istituzionale svolta dalla Società nel settore speciale di prospezione ed estrazione del carbone), applicando ad essi, ove richiamate, le medesime regole e procedure cui sono sottoposti i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il presente regolamento reca, altresì, le norme per l'affidamento:

1. degli incarichi di ricerca, studio e consulenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 31/1998 e s.m.i., tenuto conto dei principi indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche ed in particolare dall'art. 18 comma 2 del D.lgs.



25/06/2008 n.112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133 e sue s.m.i. nonché di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48/23 del 11.12.2012.

2. dei contratti esclusi, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione dei principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

PARTE I

INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento sono state poste in essere in applicazione di quanto previsto dalle seguenti norme:

- Direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i
- Regolamento UE, 2016/679
- Legge R.A.S 13 marzo 2018, n.8 s.m.i
- D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici) e s.m.i
- D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito Regolamento attuativo, per le parti ancora in vigore)
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cc.dd. Sbloccacantieri)
- Linee Guida ANAC

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Regolamento si definiscono come segue:

a) Codice dei Contratti Pubblici: il D.lgs., 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e tutte le sue modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

b) Ente aggiudicatore appartenente ai settori speciali: ente che ai fini della disciplina di cui alla parte II del Codice dei contratti Pubblici, pur non essendo amministrazione

R
M
C



aggiudicatrice né impresa pubblica, esercita una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e opera in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente.

c) Appalto: il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un lavoro, di una fornitura o di un servizio verso un corrispettivo di denaro ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, salvo che per la natura della prestazione, l'obbligazione assunta dall'esecutore non sia ascrivibile a diversa fattispecie negoziale; in tal caso si applica, per quanto non disposto dal presente Regolamento, ovvero dal Codice dei Contratti e relativo regolamento attuativo, quanto previsto nel Codice Civile per la corrispondente fattispecie negoziale.

d) Appalti "strumentali": Un appalto deve considerarsi strumentale per la Carbosulcis S.p.a. quando lo stesso si pone rispetto al settore speciale della prospezione ed estrazione di carbone in termine di "mezzo a fine" e qualora possa essere considerato come incluso nella gestione di un servizio di cui al settore speciale di appartenenza.

e) Appalti "estranei": appalti non strumentali di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività istituzionale svolta dalla Carbosulcis S.p.a. nel settore speciale di prospezione ed estrazione del carbone, che possono essere regolati secondo le comuni regole di matrice civilistica, essendo sottratti alle direttive comunitarie in ragione della loro "estraneità". Carbosulcis ha deciso di applicare comunque le regole del presente Regolamento agli appalti estranei.

f) Contratti esclusi: i contratti di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici che, pur essendo esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice medesimo in virtù di espressa eccezione, rientrano in astratto nei settori di intervento delle direttive ma ne vengono esclusi per ragioni *lato sensu* di politica comunitaria.

g) Appalto pubblico di servizi: gli appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi – o, congiuntamente, la progettazione e la prestazione di servizi.

h) Servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici: i servizi di cui agli artt. 24, comma 1, 26 e 157 del d.lgs. 50 /2016, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE.

i) Appalto pubblico di lavori: Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate

[Handwritten signatures]



dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

l) Appalto pubblico di forniture: Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

m) Incarichi di studio: incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del soggetto affidatario, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

n) Incarichi di ricerca: incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi presuppongono necessariamente la predisposizione, da parte del soggetto affidatario, di un documento progettuale e relazioni scritte finali. Tali incarichi sono distinti dai servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 158 del Codice dei contratti pubblici;

o) Incarichi di consulenza: incarichi, aventi ad oggetto la predisposizione, da parte del soggetto affidatario, di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio propedeutici all'elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

Art. 3 Ambito di applicazione. Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina – in applicazione dell'art 36 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici e nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità – le modalità di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e architettura e forniture “strumentali”, tramite i quali la Carbosulcis S.p.a svolge la propria attività istituzionale di prospezione ed estrazione del carbone così come definita dall'art. 121 del Codice, ed il cui valore stimato sia inferiore alle soglie comunitarie indicate nella Tabella 1. Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto, deve essere effettuato ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti e deve tener conto di eventuali proroghe o rinnovi espressamente contemplati. Tabella 1 “Soglie di rilevanza comunitaria”



Beni/servizi	Lavori	Riferimento normativo	Entrata in vigore
€ 443.000,00	€ 5.548.000,00	Regolamento (UE) n. 2366/2017	1° gennaio 2018

2. Le soglie di cui al comma 1 sono da intendersi automaticamente aggiornate in esito alla revisione periodica di cui all'art. 35 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le ulteriori categorie di contratti di qualsiasi importo, quali i contratti di servizi esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, ai sensi dell'art. 17 del codice medesimo, i contratti di qualsiasi importo c.d. "estranei" (Cons. Stato AP n. 16/2011, cit.), i contratti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui-all'Allegato IX del Codice, gli incarichi di ricerca, studio e consulenza.
4. Il Responsabile del procedimento nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate osserva i principi di trasparenza, economicità, efficacia e tempestività, atti a preservare gli ineludibili margini di flessibilità propri dell'attività svolta dalla Carbosulcis S.p.a.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, e comunque nei limiti di efficacia del medesimo, l'affidamento dei contratti per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, si svolge nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla parte II, titolo VI capo I del Codice dei Contratti pubblici, tenuto conto della specifica natura della prestazione oggetto di affidamento e di ogni altro disposto normativo vigente in materia di appalti affidati da soggetti appartenenti ai settori speciali.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici Carbosulcis esegue le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. A tal fine Carbosulcis utilizza la piattaforma di e-procurement "SardegnaCAT" messa a disposizione dalla Centrale regionale di committenza della Regione Sardegna.
7. Per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, funzionali all'attività istituzionale di prospezione ed estrazione del carbone, trova applicazione esclusivamente la parte II, titolo VI capo I del Codice dei Contratti pubblici e le altre disposizioni ivi richiamate.
8. Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli affidamenti per quanto di seguito listato:

R
DA
Dee



- giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- partecipazione a convegni, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- espletamento di concorsi, convegni, seminari;
- servizi postali e telegrafici;
- operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- tasse di circolazione veicoli;

9. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

10. La Carbosulcis, nell'applicazione del presente Regolamento, verifica l'osservanza da parte degli operatori economici di ogni misura prevista dalla normativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva e in materia fiscale, nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 4 Autorizzazione a contrarre

1. La Carbosulcis S.p.a manifesta la propria volontà di avviare una specifica procedura di scelta di un operatore economico, al fine di affidargli un contratto di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante un atto di autorizzazione a contrarre.

2. L'atto di cui al comma 1, sottoscritto dall'Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.a, o del dirigente dotato di idonea procura, garantisce la copertura economica della spesa derivante dal contratto che sarà stipulato a seguito della procedura di affidamento e individua il/i dipendente/i della Carbosulcis cui affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento.

R
Ma
Cy



3. Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) la spesa è autorizzata mediante l'apposizione della firma dell'Amministratore Unico, o del dirigente dotato di idonea procura, sulla richiesta di approvvigionamento redatta dal richiedente la fornitura/servizio/consulenza.

Art. 5 Responsabile del procedimento

1. La Carbosulcis in conformità all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 34 della LR 8/2018, nomina uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del procedimento per le distinte fasi del ciclo dell'appalto – programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione - limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta e a quanto stabilito dal presente Regolamento. I ruoli di Responsabile del procedimento per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione sono normalmente affidati ad uno stesso soggetto. Nella nomina del RUP vengono seguite le indicazioni delle Linee guida n. 3 dell'ANAC recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

2. Il RUP è nominato tra dipendenti di ruolo della Società che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Società o, comunque, di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

3. La Carbosulcis nomina un Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) che viene individuato all'interno del Area Pianificazione e Controllo (Responsabili o impiegati direttivi), fatto salvo il caso di procedure che necessitino di specifiche competenze meglio riscontrabili in altre funzioni aziendali o attività che necessitino di particolari organizzazioni.

4. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori come indicato nelle linee guida di cui al comma 1.

6. Per la disciplina relativa a servizi e forniture, il responsabile di procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione può coincidere con il direttore per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di particolare complessità o gli altri casi che, ad avviso della Società, richiedano una separazione delle funzioni.



Art. 6 Progettazione di lavori, servizi e forniture

1. Negli appalti di lavori la progettazione è eseguita, per quanto compatibile con la specialità del settore e con il presente Regolamento, in conformità al Codice dei contratti pubblici, in particolare all'art. 23, e si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. I contenuti e le modalità relative alle varie fasi di progettazione sono regolamentate, in quanto compatibili, secondo le disposizioni degli articoli 14 e seguenti del d.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
3. In caso di funzioni tecniche svolte internamente dai dipendenti, l'amministratore Unico della Carbosulcis S.p.a, nomina uno o più dipendenti cui affidare le relative attività come dettagliato nell'apposito regolamento aziendale.
4. Nei casi previsti è onere del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione stimare i livelli di approfondimento per la redazione dei progetti da porre a base di gara, in relazione all'appalto (sola esecuzione o progettazione ed esecuzione) nonché di valutare le condizioni che possono giustificare l'unificazione dei livelli progettuali o la riduzione motivata dei contenuti di ciascun livello.
5. Nei contratti di forniture e servizi di qualunque importo di cui al presente regolamento, il progetto è redatto, ove sia ritenuto necessario dal/i Responsabile/i di Procedimento. Il progetto è allegato ai documenti di gara.
6. Nella fase di progettazione il Responsabile del Procedimento individua i contenuti documentali della progettazione, in relazione alla tipologia ed alla complessità del servizio o della fornitura.
7. Il progetto del servizio o della fornitura da allegare ai documenti di gara deve contenere come requisito minimo:
 - una relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
 - i documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
 - il quadro economico comprensivo di computo metrico per il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto precedente.

Al
NO
uy



Art. 7 Divieto di frazionamento

1. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente Regolamento e, conseguentemente, al fine di sottrarre l'applicazione alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.
2. Non sono considerati "frazionamenti artificiali" le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici o funzionali risultanti da apposita relazione redatta dal Responsabile del Procedimento.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 Elenco operatori economici qualificati, MEPA e Sardegna CAT

1. Carbosulcis, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e parità di trattamento, ha istituito un proprio elenco di operatori economici qualificati, suddiviso per categorie merceologiche, cui ricorrere nell'ambito delle procedure di appalto di forniture e servizi mediante affidamento diretto od esperimento di gara informale. Gli operatori economici iscritti all'elenco di operatori economici qualificati della Carbosulcis devono essere necessariamente iscritti anche alla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT.
2. L'iscrizione in tale elenco non vincola la Carbosulcis S.p.A, che si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità legate all'insufficiente numero di iscritti alla categoria merceologica oggetto dell'appalto, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche dei servizi o della fornitura, nelle modalità indicate all'art. 9 commi 7 e 8 del presente documento.
3. I principi regolatori dell'istituzione e gestione dell'Elenco degli Operatori economici qualificati sono determinati dal Disciplinare per la costituzione dell'elenco stesso, consultabile nel profilo informatico della Carbosulcis S.p.a (www.carbosulcis.eu).
4. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici la Carbosulcis si avvale dell'elenco aperto istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna..
5. Per l'affidamento dei lavori la Carbosulcis, ottemperando a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 si avvale solo ed esclusivamente dell'Elenco aperto per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori predisposto e gestito dalla Regione Sardegna.



Le procedure di affidamento sono gestite avvalendosi della piattaforma di e-procurement SardegnaCAT.

6. È facoltà della Carbosulcis provvedere all'acquisto di beni o servizi attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, istituito dal MEF con la collaborazione di Consip S.p.A. Gli strumenti "convenzioni" gestiti da CONSIP e Sardegna CAT sono utilizzati per tutti i tipi di acquisti reperibili al loro interno. La Società si riserva di utilizzare, altresì, gli altri strumenti elettronici di acquisto e di negoziazione di cui al codice dei contratti pubblici.

7. Carbosulcis si riserva di provvedere, in via del tutto eccezionale, all'acquisto di beni da operatori economici non iscritti a SardegnaCAT (ad esempio per acquisto da fornitori esteri di ricambi per macchine e attrezzature utilizzate in miniera etc). La scelta dovrà essere adeguatamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione.

Art. 9 Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti oggetto del presente Regolamento, in base agli importi indicati nei successivi articoli sono l'affidamento diretto, la procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ("gara informale") e la procedura aperta. La Società utilizza, altresì, ove ne ricorrano i presupposti, il dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione di cui all'art. 59, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

2. La scelta della procedura è di competenza del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, previa intesa con il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione. L'individuazione della procedura di affidamento è effettuata sulla base dell'importo e degli ulteriori elementi, circostanze e condizioni, afferenti anche alla complessità e rilevanza dell'intervento, determinati dal Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e progettazione nel provvedimento di propria competenza.

3. Le procedure di affidamento devono rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza; l'affidamento e l'esecuzione dei contratti devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

4. In caso di affidamento diretto, la motivazione ed il criterio della scelta del contraente sono riportati nel provvedimento, a firma del RUP, che determina l'affidamento stesso.



5. La motivazione tiene conto del possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti necessari, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico o alle finalità che la Società intende soddisfare o perseguire, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione se del caso. Gli affidamenti diretti possono essere proceduti dalla richiesta di più preventivi, qualora il Responsabile Unico del procedimento lo ritenga opportuno o necessario in relazione ai contenuti della prestazione e alla vigente normativa.
6. La supervisione ed il controllo del rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento tra gli operatori economici iscritti all'elenco istituito dalla Carbosulcis S.p.a, è di competenza dei responsabili dei Servizi "gare e contratti" e "forniture e magazzino" i quali devono verificare che sia garantito il principio di rotazione tra gli operatori economici iscritti nelle apposite classi merceologiche, garantendo l'imparzialità dell'Ente aggiudicatore e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
7. Nel caso fosse necessario consultare più operatori economici, la selezione si svolgerebbe sulla base di criteri oggettivi, utilizzando l'elenco degli operatori economici di cui sopra. Detti criteri, predeterminati, possono consistere nella valutazione della pregressa esperienza nel settore e/o nel sorteggio.
8. Quando gli operatori economici iscritti nell'elenco non esistono o non risultano in numero sufficiente rispetto al numero minimo previsto dal presente Regolamento, sulla base dell'importo del contratto da affidare, si individuano altri operatori economici attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, da effettuarsi ad opera del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione.
9. In caso di affidamento diretto, al verificarsi delle fattispecie indicate al punto precedente, per importi inferiori ai 5.000,00 € l'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata mediante una ricognizione sul portale CAT Sardegna o Mepa, nell'apposita classe merceologica, con la richiesta di almeno due preventivi di spesa.

Art. 10 Pubblicità e termini di gara

1. Nel fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte occorre tener conto della complessità delle attività oggetto di affidamento e del tempo necessario per predisporre le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.



2. Nel fissare le forme di pubblicità per le procedure di cui al precedente articolo 9, Carbosulcis S.p.A fa integralmente riferimento al Decreto MIT del 02.12.2016.
3. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nelle procedure negoziate, gli avvisi pubblici di richiesta a manifestare interesse devono riportare il termine minimo di 10 giorni, dalla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, per la ricezione della domanda di partecipazione alla procedura
5. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando a mezzo indagine di mercato o a mezzo Albo degli operatori economici qualificati, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dall'invito a presentare offerta.
6. Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti in funzione dell'urgenza stessa, debitamente motivata tramite un provvedimento del Dirigente competente.
7. La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.
8. Carbosulcis si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, siano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto da affidare.

Art. 11 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale

1. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la Carbosulcis S.p.A procede alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - di quanto dichiarato nel modello del documento di gara unico europeo, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
2. Prima della stipula del contratto la stazione appaltante provvede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.



3. Su un campione non inferiore al 10% complessivo dei contratti stipulati nell'anno solare di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 Euro, la Carbosulcis S.p.A procede alle verifiche, sull'operatore economico affidatario, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
4. Per i contratti oggetto di verifica dei requisiti ai sensi del comma 3, la Carbosulcis può comunque procedere alla stipula del contratto. Il contratto dovrà contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
5. In caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti, è prevista l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
6. La Carbosulcis S.p.A si riserva di effettuare delle verifiche a campione suddivise in trimestri, sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali dichiarati in fase di iscrizione all'elenco di operatori economici di cui all'articolo 8, in misura non inferiore al 10% arrotondato per eccesso, delle istanze di accettazione dell'iscrizione all'elenco stesso.

Art. 12 Subappalto

1. Il subappalto è un contratto derivato con cui l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione (parziale o totale, nel caso di categorie scorporabili o prestazioni secondarie) del servizio o dell'opera che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente contratto di appalto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente per l'esecuzione dell'opera o del servizio.
2. Il contratto di subappalto ha identità di causa con il contratto di appalto al quale è legato da un rapporto di accessorietà.
3. Il subappalto, in quanto contratto derivato, anche se inerente ad appalti pubblici, è strutturalmente distinto dal contratto pubblico principale e viene stipulato fra soggetti privati che stabiliscono autonomamente il contenuto pattizio del negozio; ad esso non sono applicabili, se non attraverso richiami pattizi, le disposizioni di natura pubblicistica.



4. La Carbosulcis S.p.a, in materia di subappalto, applica le disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per quanto ad essa applicabili.
5. A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto da affidare, Carbosulcis si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto. Il divieto deve essere opportunamente e dettagliatamente motivato.

Art. 13 Avalimento

1. La Carbosulcis S.p.a, in applicazione del combinato disposto degli artt. 89 e 133 del Codice dei contratti pubblici consente la dimostrazione della titolarità dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo previsti dal bando o dalla lettera di invito, in modo indiretto, avvalendosi dei requisiti posseduti da altri operatori economici.
2. Non è consentito il ricorso all'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 80 comma 1 e segg. del Codice dei contratti pubblici, né per l'iscrizione ad Albi specialistici, quali ad esempio l'Albo gestori in materia ambientale.

Art. 14 Criteri di selezione delle offerte

1. Nei casi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2a, Carbosulcis valuta la congruità dell'offerta in caso di un solo preventivo mentre, in caso di richiesta di più preventivi, a parità di condizioni, predilige quello di importo minore tra quelli ricevuti.
2. In caso di procedure negoziate di cui al presente Regolamento, la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 così come coordinato con l'art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti pubblici, secondo le esigenze all'uopo indicate da Carbosulcis.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, le operazioni di gara sono di norma espletate dal responsabile del servizio "gare e contratti" che si avvale della collaborazione di uno o più testimoni.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In tal caso la valutazione dell'offerta è espletata da apposita Commissione giudicatrice composta, salvo diverse esigenze, da tre componenti aventi specifiche competenze

R
NA
uy



tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti della società, come dettagliato nel regolamento di cui al prot. n. SE 142.423.U/17 in vigore dal 13.07.2017.

5. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Art. 15 Aggiudicazione

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento al termine dell'iter procedurale di gara, redige apposito verbale contenente la proposta di aggiudicazione.
2. Il verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione e gli atti formali propedeutici allo stesso, insieme al provvedimento di aggiudicazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Amministratore Unico della Società.
3. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento informa tempestivamente tutti i concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione, con le modalità e nei termini previsti dal Codice dei contratti pubblici.
4. La Carbosulcis si avvale del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Le risultanze delle verifiche effettuate sono dettagliate nella relazione istruttoria redatta dal RUP.
5. In caso di "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 36 comma 5 del Codice, Carbosulcis procede alla verifica della documentazione amministrativa a campione, in misura non inferiore al 10% approssimato per eccesso, dei non aggiudicatari selezionati mediante sorteggio.
6. L'aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti, opportunamente dettagliati nella relazione istruttoria di cui al punto 4.
7. Nei casi di affidamento diretto l'aggiudicazione è sostituita da un provvedimento di affidamento, a firma del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che indica sinteticamente l'oggetto dell'affidamento, l'importo del contratto, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti generali e speciali.

ART. 16 Garanzie a corredo dell'offerta

1. A garanzia della serietà dell'offerta, se prevista dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è richiesta, contestualmente alla stessa, la presentazione di una cauzione provvisoria pari



al 2% (due per cento) dell'importo a base dell'appalto, da prestare nelle modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

2. La cauzione di cui al comma precedente è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

3. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali può essere richiesta alla ditta affidataria una garanzia fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, sino al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia è svincolata all'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 17 Contratto

1. La procedura di acquisizione di forniture, lavori o servizi, si perfeziona mediante la stipulazione del contratto. A seconda della forma utilizzata, il contratto assume, convenzionalmente, la denominazione di "ordine d'acquisto" o di "contratto di appalto".

2. I contratti di appalto vengono predisposti dal Responsabili dei servizi facenti capo all'area Pianificazione e controllo.

3. Per "ordine d'acquisto" s'intende il contratto, originato dal sistema informativo della Carbosulcis S.p.a, debitamente sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal dirigente dotato di idonea procura.

4. Per "contratto di appalto" s'intende il contratto, redatto in duplice copia sotto forma di scrittura privata semplice, debitamente firmato in calce o con firma elettronica dai soggetti di cui al comma precedente e dall'appaltatore aggiudicatario.

5. La forma del contratto non può essere diversa da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici.

R
M
dy

PARTE II

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE. CONSULENZE



Art. 18 Procedura di affidamento dei contratti di Servizi e Forniture

1. Per l'affidamento di servizi e l'acquisto di beni di cui al presente regolamento, l'azienda procede alla scelta del contraente sulla base degli importi dei beni e dei servizi da acquistare, come dettagliato nei punti seguenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle procedure aziendali.

2. Per importi **inferiori a € 40.000,00**, è consentito l'affidamento diretto, mediante provvedimento contenente la motivazione della scelta del contraente, posto in essere dal Responsabile del Procedimento previa negoziazione con un solo operatore, fatta salva la possibilità di chiedere due o più preventivi, qualora il Responsabile Unico del procedimento lo ritenga opportuno o necessario in relazione ai contenuti della prestazione. La selezione dell'operatore economico ha luogo previa consultazione dell'Albo operatori economici qualificati istituito della società, nel rispetto del principio di rotazione, che eviti il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Per importi **pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria**, l'affidamento può avvenire tramite procedura negoziata senza previa indizione di gara, mediante consultazione di un numero minimo di **5 (cinque) operatori economici** iscritti all'Albo di cui al punto precedente e al portale di e-procurement SardegnaCAT.

4. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, in caso di non sussistenza di un numero di soggetti idonei all'interno dell'elenco di cui all'art. 8, gli operatori verranno selezionati con le modalità di cui all'art. 9 commi 7 e 8 del presente regolamento o mediante sorteggio automatizzato dalla piattaforma Sardegna CAT.

5. Per importi **superiori alla soglia comunitaria**, si procede all'affidamento attraverso la procedura aperta nel rispetto delle forme di pubblicità e dei termini stabiliti dal precedente articolo 10.

5. Tutti gli importi indicati nei precedenti commi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Art. 19 Direttore per l'esecuzione del contratto

1. La Carbosulcis S.p.A individua un responsabile il quale verifica la corretta e conforme esecuzione dell'oggetto del contratto; qualora il contratto abbia ad oggetto un servizio, Carbosulcis può assegnare al responsabile l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto.

R
M
ly



2. Il direttore dell'esecuzione del contratto può coincidere con il Responsabile di Procedimento.

Art. 20 Certificato di regolare esecuzione

1. A servizio ultimato il direttore per l'esecuzione del contratto redige il certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal Responsabile di procedimento, o dal Dirigente competente nel caso in cui il Responsabile di procedimento abbia svolto l'incarico di responsabile tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore.

Art. 21 Contratti esclusi in tutto o in parte dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. Per l'affidamento di contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice dei Contratti di cui alla parte I titolo II (elencati nell'art. 17 del medesimo codice dei contratti) l'azienda procede alla scelta del contraente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. La selezione dell'operatore economico ha luogo previa consultazione dell'Albo operatori economici qualificati istituito dalla società, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
3. Per prestazioni richieste il cui corrispettivo sia **inferiore ad €. 40.000,00**, Carbosulcis S.p.A. può procedere all'affidamento diretto, previa negoziazione con il soggetto interessato. Gli affidamenti diretti possono essere proceduti dalla richiesta di due o più preventivi, qualora il Responsabile Unico del procedimento lo ritenga opportuno o necessario in relazione ai contenuti della prestazione.
4. La Società, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, potrà rivolgersi a professionisti iscritti all'albo fornitori previa la verifica dei requisiti generali e professionali. Per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici è richiesta, altresì, l'iscrizione al relativo albo professionale per l'esercizio delle professioni legali.
5. Per prestazioni richieste il cui corrispettivo sia **pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 100.000,00** la Carbosulcis individua l'affidatario attraverso un avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura regionale e sul

R
MA
Dep



sito istituzionale della Carbosulcis. L'avviso esplorativo deve indicare i seguenti parametri minimi:

- a. oggetto dell'incarico o della prestazione specifica richiesta;
- b. il corrispettivo massimo proposto e la relativa durata;
- c. titoli ed esperienze professionali pregresse richieste;
- d. modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse;
- e. documentazione tecnica.

6. La società provvede alla valutazione delle proposte avvalendosi di una apposita commissione, nominata con atto a firma dell'amministratore unico, composta da almeno 3 componenti individuati tra le professionalità interne della società. Gli elementi da valutare saranno i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative dei servizi proposti e le modalità di svolgimento degli stessi, la tempistica, e il corrispettivo proposto. Alla valutazione della documentazione di cui sopra potrebbe fare seguito un colloquio orale. L'incarico verrà conferito al professionista la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e quantitativamente più vantaggiosa.

7. Per prestazioni richieste il cui corrispettivo sia superiore a €. 100.000,00, la Carbosulcis provvederà all'affidamento mediante il ricorso ad una procedura aperta, nel rispetto delle metodologie di affidamento delle procedure ordinarie.

Art. 22 Affidamento degli incarichi di ricerca, studio e consulenza

1. Gli incarichi di ricerca, studio, consulenza sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della l.r. 31/1998, secondo i principi indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche ed in particolare dall'art. 18 comma 2 del D.lgs. 25/06/2008 n.112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133 e sue s.m.i nonché tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 48/23 del 11.12.2012. A comprova del possesso dei requisiti per poter espletare le prestazioni richieste sono valutati, in particolare:

- Iscrizione all'Albo Fornitori della società e al portale di e-procurement SardegnaCAT;
- titolo di laurea, titoli di specializzazione e master post universitari;
- precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- pubblicazioni scientifiche;

Handwritten initials: R, MR, hp



- pregressi incarichi svolti per Carbosulcis S.p.A. e da quest'ultima giudicati positivamente;
- iscrizione in Albi, ove previsto dalla normativa di settore per l'esercizio di una specifica professione.

2. Per prestazioni il cui corrispettivo **sia inferiore ad €. 40.000,00**, Carbosulcis S.p.A. può procedere all'affidamento diretto, previa negoziazione con il soggetto interessato. L'affidamento diretto può essere proceduto dalla richiesta di due o più preventivi, qualora il Responsabile Unico del procedimento lo ritenga opportuno o necessario in relazione ai contenuti della prestazione.

3. La Società nell'ipotesi di cui al comma precedente può rivolgersi a professionisti iscritti all'albo fornitori previa la verifica dei requisiti generali e professionali indicati al punto precedente.

4. Per prestazioni il cui corrispettivo **sia pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 100.000,00** la Carbosulcis individua l'affidatario attraverso un avviso esplorativo di manifestazione di interesse, pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura regionale e sul sito istituzionale della Carbosulcis. L'avviso esplorativo deve indicare i seguenti parametri minimi:

- oggetto dell'incarico o della prestazione specifica richiesta;
- il corrispettivo massimo proposto e la relativa durata;
- titoli ed esperienze professionali pregresse richieste;
- modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse;
- documentazione tecnica.

5. La società valuta le proposte avvalendosi di una apposita commissione, nominata con atto a firma dell'amministratore unico, composta da almeno 3 componenti individuati tra le professionalità interne della società. Gli elementi da valutare saranno i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative dei servizi proposti e le modalità di svolgimento degli stessi, la tempistica, e il corrispettivo proposto.

6. Alla valutazione della documentazione di cui sopra può fare seguito un colloquio orale.

7. L'incarico è conferito al professionista la cui offerta sia ritenuta qualitativamente e quantitativamente più vantaggiosa.

ll
 12
 luy



8. Per prestazioni il cui corrispettivo sia superiore a €. 100.000,00, la Carbosulcis provvede all'affidamento mediante il ricorso ad una procedura aperta, nel rispetto delle metodologie di affidamento delle le procedure ordinarie.

Handwritten signature



PARTE III

CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 23 Procedura di affidamento dei contratti di lavori pubblici

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al presente regolamento, l'azienda procede alla scelta del contraente mediante l'utilizzo dell'elenco degli operatori iscritti all'Elenco aperto per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori predisposto e gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna. La procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 40 del codice, si svolge avvalendosi della piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, seguendo pedissequamente quanto indicato all'art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti.

Art. 24 Casi particolari di deroga

1. In tutte le ipotesi in cui vi siano motivate ragioni di necessità e urgenza correlate alle esigenze primarie della Carbosulcis S.p.a, è ammessa la deroga alle procedure descritte ai punti precedenti, previa compilazione di apposito documento che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie.

2. **Interventi d'urgenza.** Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed al fine di scongiurare situazioni di pericolo per le persone e/o gli impianti e i macchinari, è necessario redigere un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa delle attività da eseguirsi, e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione delle stesse. Il verbale è redatto dal Capo-servizio del reparto e controfirmato dal Dirigente responsabile.

3. **Interventi di somma urgenza.** Nei casi di interventi di somma urgenza, derivanti da eventi eccezionali o imprevedibili che non consentono alcun indugio e determinano situazioni di immediato pericolo a persone o cose, il Capo-servizio od il tecnico che per primo accede ai luoghi e prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al punto precedente del presente regolamento, l'immediata

A
M
Dep



esecuzione degli interventi strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone e/o degli impianti.

4. L'esecuzione degli interventi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal caposervizio, previa consultazione del Responsabile del Servizio gare e contratti e/o del responsabile del servizio forniture e magazzino. Dell'evento il caposervizio deve dare immediata comunicazione al Dirigente tecnico responsabile.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il caposervizio redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente responsabile.

6. Lo stesso Dirigente trasmette all'Amministratore Unico la perizia chiedendo l'approvazione degli interventi e l'autorizzazione alla spesa.

7. Qualora la situazione di imminente pericolo sia venuta meno, e gli interventi effettuati e verbalizzati non conseguano l'approvazione dell'Amministratore Unico, lo stesso amministratore ordina l'immediata sospensione dei lavori e la liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Art. 25 Collaudo di lavori e Certificato di regolare esecuzione

1. Per opere di particolare rilevanza e complessità, l'amministratore Unico della Carbosulcis S.p.a, qualora si decida di affidare la progettazione a personale dipendente della Società, nomina uno o più soggetti esterni cui affidare il collaudo dei lavori.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.

3. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea specialistica in ingegneria o architettura e, quando l'esclusiva specificità dell'intervento lo richieda, anche a tecnici in possesso di laurea specialistica in geologia. Tutti i predetti tecnici devono essere iscritti al proprio ordine professionale da almeno dieci anni.

Handwritten signatures:
 H
 M
 G



4. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

AP
AE
leg



PARTE IV

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Art. 26 Affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e architettura

1. I servizi di ingegneria e architettura, nei casi di carenza in organico accertati con provvedimento adottato dall'amministratore unico della Società, sono affidati all'esterno, con le modalità di seguito indicate, stabilite in relazione alle soglie di importo dei servizi da affidare. Per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura di cui al presente regolamento, l'azienda procede alla scelta del contraente mediante l'utilizzo dell'elenco aperto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici predisposto e gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna. La procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 40 del codice, si svolge avvalendosi della piattaforma di e-procurement SardegnaCAT.

2. Per importi **inferiori a € 40.000,00**, è consentito l'affidamento diretto, mediante provvedimento contenente le motivazioni della scelta del contraente, a firma del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento. Gli affidamenti diretti possono essere proceduti dalla richiesta di uno o più due o più preventivi, qualora il Responsabile Unico del procedimento lo ritenga opportuno o necessario in relazione ai contenuti della prestazione.

3. Per importi **pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000**, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata senza previa indizione di gara, mediante consultazione di almeno **5 (cinque) operatori economici** sorteggiati all'interno dell'elenchi di cui al comma

4. Per importi **pari o superiori a € 100.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria** si procederà all'affidamento attraverso procedura aperta, applicando integralmente quanto previsto alla parte II del Codice dei Contratti.

5. Tutti gli importi indicati nei precedenti commi sono da intendersi al netto dell'IVA e delle imposte.

6. Per la determinazione del corrispettivo a base d'asta dei servizi di ingegneria e architettura da affidare all'esterno, si applica il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016.



7. L'operatore economico aggiudicatario del contratto, ultimato il progetto lo consegna al soggetto designato dalla Carbosulcis S.p.a che procede alla sua verifica e validazione, nelle forme dettagliate dalla normativa di riferimento.

Art. 27 Obbligatorietà polizza assicurativa del progettista

1. Il progettista, od i progettisti, affidatari della progettazione, pena la revoca dell'affidamento del contratto, devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza in corso di validità.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire anche i maggiori costi che l'azienda deve sopportare per eventuali varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione.
3. Nulla è dovuto dalla Carbosulcis S.p.a per la copertura dei costi delle polizze di cui al presente articolo.

Art. 28 Verifica e validazione del progetto

1. Negli appalti di lavori è onere del Responsabile del Procedimento per l'esecuzione e la progettazione, qualora non coincida con il progettista, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alle esigenze del lavoro in oggetto e la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
3. La validazione del progetto posto a base di gara avviene mediante atto formale del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione, che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ed il contraddittorio con il progettista.
4. Nell'ipotesi in cui, invece, il progettista coincida con il responsabile del procedimento di cui sopra, il soggetto incaricato della validazione del progetto sarà nominato con apposito atto dell'Amministratore Unico.
5. Sono a carico della Carbosulcis S.p.a le polizze ed i relativi oneri a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali è attribuito l'incarico di verifica e/o validazione dei progetti.



PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento aggiorna e aggiorna e sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", approvato con Determinazione dell'amministratore unico n. 8/16 del 19.07.2016.

Art. 30 Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Resta inteso che le soglie alle quali è applicato il presente Regolamento sono riferite ai c.d. importi sotto le soglie comunitarie che devono intendersi automaticamente variate ogni due anni ogni qualvolta venga emanato il Regolamento comunitario che fissa le "Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti". Il Regolamento attualmente in vigore dal 1° gennaio 2018 per il biennio 2018 – 2020 è il regolamento (UE) n. 2366/2017.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai contratti di concessione.
3. Il presente regolamento si applica – ove espressamente richiamato - ai contratti esclusi di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici e ai contratti di servizi di cui all'allegato IX del medesimo codice, che non siano "strumentali", ai sensi dell'art. 14 del Codice, ai fini istituzionali della Carbosulcis.
4. Carbosulcis S.p.A. può in qualsiasi momento richiamare e fare proprie le norme del Codice, se e in quanto applicabili, nonché altre normative speciali correlate alla materia degli appalti, evidenziandone il richiamo negli avvisi, nelle lettere di invito e nell'autorizzazione a contrarre, al fine di completarne i contenuti.
5. Per gli appalti di importo sopra la soglia comunitaria si fa in ogni caso riferimento alla legislazione di rango superiore prevista in materia ed in particolare al Codice e alle direttive comunitarie, nonché alla normativa regionale vigente.
6. Le eventuali ulteriori modifiche del Codice dei Contratti, l'emanazione delle linee guida e degli altri strumenti di regolamentazione flessibile da parte di ANAC ai sensi dell' art. 213



comma 2, dei decreti MIT, MATTM, MIBACT previste dall'art. 216 commi 1 e segg., (ove compatibili con la disciplina speciale) nonché le successive modifiche e le integrazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, integrano modificano e sostituiscono di diritto le disposizioni del presente Regolamento, nei limiti di compatibilità.

7. Il presente regolamento sarà comunque sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano significative modifiche di legge o di organizzazione aziendale che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso contemplate.

8. Eventuali ulteriori modifiche devono essere approvate dall'Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.A.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo a seguito di atto formale di approvazione dell'Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.a ed è reso pubblico sul sito internet della stessa, all'indirizzo web: www.carbosulcis.eu.

Nuraxi Figus, 02.08.2019

AR
ADR
Up